

## **DELIBERA IN MERITO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ISTANZE DI SOVVENZIONE**

**Visto l'art. 15 del Regolamento** in cui si afferma che i soci possono richiedere ogni anno una sovvenzione straordinaria per le spese sostenute per sé o per la propria famiglia;

**Visto l'art 8 del Regolamento** dove si enuncia che la famiglia del socio si considera costituita dal coniuge, contro il quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa, e dai figli a carico; che ogni concessione di somma fatta a titolo di sovvenzione straordinaria da parte della Cassa, a norma dell'art. 4 n. 3 della legge 11 maggio 1951 n. 384, è subordinata alla condizione che il richiedente abbia urgenza di aiuto in seguito a gravi sventure, malattie o altri eventi straordinari la cui verità sia attestata dagli atti e dalle informazioni degli organi della Cassa o dai certificati delle Autorità competenti; che la misura della somma da concedere è proporzionata alla spesa sostenuta e dimostrata dal richiedente; che non si può far luogo a più di una concessione per ogni esercizio finanziario in favore della stessa persona o famiglia;

**Vista la delibera del 20 maggio 2002** nella quale si specificano le fattispecie previste per l'erogazione dei contributi, visite mediche, cure odontoiatriche etc; il contributo fisso di € 500,00 per nascita di un figlio o decesso dei prossimi congiunti; i parametri da utilizzare per la concessione dei contributi (20% delle spese mediche generiche e 15% per le spese dentistiche); la riduzione del 50%, salvo casi particolari, per le istanze successive alla prima, presentate entro i due anni consecutivi;

**Vista la delibera n. 1 del 6 luglio 2006** nella quale si specifica che dal 10 luglio 2006 saranno prese in considerazione le domande di sovvenzione relative a spese per un ammontare non inferiore ad euro 1.000,00 atteso che si ritiene che per le spese inferiori ad euro 1.000,00 non ricorra il requisito dell'urgenza di aiuto (art. 15 Reg.to D.P.R. 23/5/1952 n. 756) e che verranno prese in considerazione le spese effettuate non oltre l'anno solare precedente rispetto a quello relativo alla presentazione delle domande stesse;

**Visto il verbale del 20 dicembre 2007** nel quale il Consiglio ha ritenuto che qualora le spese sostenute dai coniugi non fiscalmente a carico siano tali da incidere in modo considerevole sul bilancio familiare, potrà essere erogata ugualmente una sovvenzione quantificabile forfettariamente in misura non inferiore al 5% della spesa sostenuta dal coniuge;

**Visto il verbale del 4 novembre 2008** nel quale il Consiglio ha deciso di accogliere l'estensione, per quanto riguarda il contributo fisso per evento luttuoso, sino all'affine di I grado del socio, purché convivente;

**Visto il verbale del 12 ottobre 2009** nel quale il Consiglio ha deciso di concedere la sovvenzione anche per le terapie psicologiche, in quanto spese per tutela della salute;

**Visto il verbale del 15 gennaio 2010** nel quale il Consiglio ha deciso di non accogliere il rimborso per le spese di patrocinio di una causa di lavoro;

**Visto il verbale del 21 giugno 2013** nel quale il Consiglio segnala l'opportunità di aumentare la percentuale di rimborso rispetto ai criteri standard, in presenza di situazioni particolarmente gravi che incidano pesantemente sul bilancio familiare;

**Visto il verbale del 10 gennaio 2014** nel quale il Consiglio ha deciso di non applicare la riduzione della percentuale della somma da erogare per le sovvenzioni nei casi in cui la domanda venga esaminata successivamente ai tre anni dalla presentazione dell'ultima sovvenzione;

**Visto il verbale del 24 ottobre 2014** nel quale il Consiglio ha deliberato che le spese sostenute per cure omeopatiche, dietetiche, psicoterapeutiche e parafarmaci verranno riconosciute solo se accompagnate da prescrizione medica;

**Visto il verbale del 20 dicembre 2021** nel quale si stabilisce che le integrazioni che perverranno dopo il 31 marzo 2022, saranno considerate nuove istanze e, come tali, saranno trattate secondo il criterio cronologico, già previsto ai fini del rispetto del criterio di oggettività e trasparenza;

**Ritenuto** che si debba mettere ordine nella regolamentazione della materia delle sovvenzioni, al fine di dare chiarezza e organicità alle disposizioni relative;

**Considerato** che occorre tener conto anche dell'evoluzione normativa, con specifico riferimento al concetto di famiglia;

**Tenuto conto** dell'aumentare del livello generale dei prezzi nel corso degli ultimi vent'anni ed in particolare dell'incidenza dell'inflazione nel periodo post covid che ha determinato la perdita del potere di acquisto per i dipendenti e l'inadeguatezza dei contributi fissi previsti;

**Tutto ciò premesso, il Consiglio all'unanimità approva le seguenti disposizioni che sostituiscono in toto le precedenti ed entrano in vigore con effetto immediato.** Tale adeguamento sarà adottato a partire dalle istanze, anche pendenti, con spese sostenute nell'anno 2025 o relative all'anno 2025.

Le fattispecie previste per l'erogazione dei contributi sono le seguenti:

- spese mediche relative al socio e alla famiglia (per famiglia del socio si intende il coniuge anche non a carico, il convivente e i figli a carico, sino ai 26 anni di età, ovvero senza limiti di età, in caso di disabilità grave).

Tra le spese mediche rientrano: visite specialistiche, cure ortodontiche, psicoterapia, fisioterapia, spese per farmaci anche omeopatici, dietetici, parafarmaci, se accompagnati da prescrizione medica.

Rientrano altresì le spese veterinarie, comprensive di visite mediche certificate e farmaci prescritti dal medico veterinario.

Non vengono prese in considerazione le domande di sovvenzione relative a spese per un ammontare inferiore ad euro 500,00. Verranno prese in considerazione le spese effettuate non oltre l'anno solare precedente rispetto a quello relativo alla presentazione delle domande stesse, salvo i casi in cui si dimostri l'impossibilità a presentare la domanda nei termini e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del termine.

Il sussidio è concesso nella misura del 30% della spesa sostenuta e dimostrata in caso di spese per accertamenti medici e visite specialistiche e spese per farmaci, del 20% in caso di spese odontoiatriche, del 10% per le spese veterinarie e per le spese sostenute dal coniuge non a carico.

In presenza di comprovate situazioni particolarmente gravi che incidano pesantemente sul bilancio familiare, il Consiglio ha la facoltà di aumentare la percentuale di rimborso rispetto ai criteri standard.

- Nascita (o adozione) di un figlio per cui è previsto un contributo fisso di euro 1000.
- Spese funerarie in caso di decesso del coniuge o convivente o parente entro il primo grado ovvero affine di primo grado per cui è previsto un contributo fisso di euro 600.
- Spese documentate derivanti da eventi straordinari per i quali il Consiglio all'unanimità riconosca l'urgenza dell'aiuto.
- Spese documentate per l'acquisto di libri scolastici per i figli dei soci che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, per cui è previsto un contributo fisso di euro 100.
- Spese documentate per tasse universitarie dei figli dei soci, purché non fuori corso, per cui è previsto un contributo fisso di euro 200.

La presente delibera sarà inviata ai Consigli distrettuali e pubblicata sul sito.

Roma 13/02/2026